

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) DI MANTOVA

con sede in Mantova, Strada Lago Paiolo 10, P.IVA 02481840201, in persona del legale rappresentante *pro tempore* – dott.ssa Anna Gerola in qualità di Direttore Generale dell'A.S.S.T medesima giusta D.G.R. Lombardia n. XII/1624 del 21/12/2023 - in possesso di firma digitale valida e non revocata, di seguito indicata anche quale “Comodante”

E

il **COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE**, con sede in Via C. Battisti 4 _46043 Castiglione delle Stiviere (MN), P.IVA 00152550208 pec: protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in possesso di firma digitale valida e non revocata, di seguito indicato come “Comodatario”,

di seguito entrambe indicate anche solo quali “le Parti”,

premessato che:

- tra l'A.S.S.T. di Mantova e il Comune di Castiglione delle Stiviere è stato stipulato contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile denominato “Pazzina Gialla”, di proprietà dell'A.S.S.T., in località Ghisiola a Castiglione delle Stiviere (MN), ben nota alle Parti, identificata al N.C.E.U. al Fg n 8 map-pale n. 40 sub 302 cat B/002, cl. U., fino al 30.06.2024;
- è interesse di entrambe le Parti stipulare nuovo contratto di comodato alle condizioni di seguito definite;

tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

L'A.S.S.T. concede in comodato d'uso - a decorrere dal 01.07.2024, per i successivi anni 3 (tre), senza possibilità di rinnovo tacito, ma con facoltà di recesso in qualsiasi momento con un preavviso di mesi 6 da comunicare a mezzo pec - al Comune di Castiglione delle Stiviere, che accetta per sé ed i propri aventi causa, l'uso della Palazzina Gialla distinta in mappa al N.C.E.U. al Fg n 8 mappale n. 40 sub 302 cat B/002, cl. U.

Art. 2

Il Comune si impegna, ai sensi e per gli effetti previsti dalle norme di cui agli articoli 1803 e ss. c.c., a mantenere l'edificio in condizioni di sicurezza e conformità alla Legge 81/2008 ed alle altre normative, anche sopravvenute, riguardanti l'immobile e le attività che in esso verranno svolte.

Art. 3

Il Comune non può concedere a terzi il godimento dell'immobile in oggetto senza il consenso dell'Azienda. Se il Comune non adempie a detto obbligo, l'Azienda può chiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1804 c.c.

Art. 4

Il Comune non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi dell'immobile concesso in comodato. Al momento della restituzione dell'immobile, l'Azienda dovrà rimborsare al Comune le spese straordinarie autorizzate eventualmente sostenute nel periodo di validità del contratto di comodato per interventi di manutenzione dell'immobile eseguiti perché necessari ed urgenti. Le spese saranno rimborsate a fronte dell'esibizione di probante documentazione, secondo la percentuale di ammortamento.

Art. 5

In caso di vendita dell'immobile a terzi è riconosciuto al Comune il diritto di prelazione da esercitarsi alle seguenti condizioni:

- a) l'Azienda trasmetterà al Comune, a mezzo pec, gli estremi del contratto preliminare o della promessa di vendita completa di tutti gli elementi, ivi compreso il prezzo, utili e necessari per valutare i termini economici della proposta;
- b) il Comune avrà termine di giorni 60 dal ricevimento della pec suddetta per esprimere formalmente la propria volontà di acquisire la proprietà dell'immobile di cui in premessa alle medesime condizioni economiche indicate nella pec dell'Azienda;
- c) detto termine verrà prorogato di ulteriori 60 giorni nell'eventualità che la comunicazione pervenga in concomitanza con le elezioni amministrative locali o comunque entro 60 giorni dall'indizione dei comizi ovvero dalla nomina formale della Giunta;
- d) le parti convengono che i termini suddetti rimangono sospesi durante le campagne elettorali locali e i periodi di commissariamento.

Art. 6

Nessun diritto di prelazione a favore del Comune è riconosciuto nel caso in cui l'Azienda dovesse cedere il fabbricato ad altri Enti Pubblici o di diritto pubblico purché di ambito sovracomunale.

Art. 7

Registrazione, bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale inerente al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico del Comodatario.

Art. 8

Per tutto quanto non specificato si rinvia alle norme del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

A.S.S.T. di Mantova, in persona del D.G. - Dott.ssa Anna Gerola

Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.